



COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

ATTO DISPOSITIVO NR. 645

Roma, 01/06/2022

- OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ **TREMOLI TOSTO, NEL COMUNE DI LONGOBARDI (CS)SITUATA NELLA REGIONE CALABRIA.**
- PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di **Longobardi loc. Tremoli Tosto (CS).**
- VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.
- CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.
- CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di **Longobardi loc. Tremoli Tosto (CS)** interessata dalla sopra citata sentenza.
- CONSIDERATO che con nota SG-Greffé (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffé (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.
- CONSIDERATO che con nota SG-Greffé(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "*notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13*" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:
- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
 - ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche, tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi);
 - iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

CONSIDERATO

che il sito denominato Tremoli Tosto del comune di Longobardi (CS) è stato utilizzato quale discarica per rifiuti solidi urbani e in parte di speciali, ante anni '90.

TENUTO CONTO

che dalla ricostruzione documentale e dalla memoria storica derivante dagli archivi del Comune di Longobardi, si è rilevato che la discarica è stata utilizzata in modo quasi continuativo dal 1996 e fino al 30/10/1998;

TENUTO CONTO

che la "vita" del sito è caratterizzato da una prima fase di stoccaggio non autorizzato e incontrollato con immissione diretta dei rifiuti in un canale di erosione, successivamente, a seguito del sequestro del sito da parte della Procura di Paola (N. 908/94) si è proceduto alla progettazione e alla realizzazione di una vasca rettangolare per contenere gli RSU di area pari a 3158 mq e di profondità pari a 4 m dal piano campagna, come risulta dalla Delibera di Giunta Municipale n. 90/1994 (*All. 1*);

VISTO

il Piano della Caratterizzazione del maggio 2009 predisposto dal professionista incaricato (*All. 2*);

VISTO

il verbale della Conferenza dei servizi del 27 maggio 2009 che approva ed autorizza l'esecuzione del citato Piano di Caratterizzazione (*All. 3*);

VISTO

il rapporto tecnico delle indagini geofisiche che hanno permesso la ricostruzione geometrica del corpo rifiuti (*All. 4*);

VISTO

il verbale della Conferenza dei servizi di approvazione dell'Analisi di rischio sanitario-ambientale (AdR) del 26 luglio 2011 dal quale si evince che è emersa una contaminazione diffusa del suolo mentre nelle acque di falda non sono stati rilevati superamenti. L' "Analisi di Rischio" condotta ha fatto emergere un rischio sanitario-ambientale non accettabile, per cui è risultato necessario predisporre un progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente (MISP) (*All. 5*);

VISTO

il verbale della Conferenza dei servizi del 30 marzo 2016 nel quale emerge che il progetto presentato non è stato ritenuto approvabile in quanto non rispondente all'AdR già approvata e non riportante le integrazioni progettuali richieste nelle precedenti conferenze. Il progettista nell'exkursus evidenzia che nel sito emerge una contaminazione nel suolo di cadmio e idrocarburi C>12 e pertanto va predisposto un progetto di bonifica o di MISP (*All. 6*);

TENENDO CONTO

che il sito è stato commissariato dal 2017 e che sono state effettuate tutte le necessarie verifiche documentali;

VALUTATA

la necessità di approfondire alcuni aspetti tecnici preventivamente alla versione progettuale definitiva, in particolare per avere un quadro aggiornato in campo geognostico, geotecnico e analitico;

CONSIDERATO

che nel settembre 2020 è stata eseguita una campagna di indagini consistente nella realizzazione n. 3 sondaggi meccanici a rotazione ed a carotaggio continuo [S1, S2, S3], con esecuzione di prove di permeabilità in foro di tipo Lefranc, di trincee esplorative, nella realizzazione di una serie di stese geoelettriche, nella realizzazione di un rilievo topografico e nell'esecuzione di analisi ambientali su campioni prelevati

in sito come descritto negli elaborati tecnici, in particolare “Relazione Tecnica indagini”, “Profili litostratigrafici”, “foto testimoni di sondaggio”, “Prove di laboratorio”, “prospezioni geofisiche e geoelettriche” (All. 7);

CONSIDERATI

i rapporti di prova contenenti le risultanze delle attività di campionamento effettuati su: acque superficiali, acque di falda e rifiuti. Gli stessi hanno evidenziato che:

- le acque superficiali sono conformi alla tabella 2 allegato V, d.lgs. 152/2006,
- nelle acque di falda per il solo parametro manganese risulta una non conformità
- sui rifiuti il test di cessione rientra nei valori limite (All. 8);

CONSIDERATO

quanto emerso dalla campagna di indagine del 2020 che ha evidenziato la presenza di una falda superficiale e la necessaria implementazione del progetto con un monitoraggio piezometrico, come si evince a pagina 21 della ‘Relazione generale del progetto esecutivo’ che riporta “In particolare, la soggiacenza della falda è fortemente variabile durante il periodo di monitoraggio in funzione delle precipitazioni che si verificano nell’arco dell’anno idrologico; durante la fase di ricarica dell’acquifero vi è un significativo innalzamento del livello statico dell’acquifero.”

Le analisi condotte sulle acque sotterranee hanno evidenziato il superamento per il parametro manganese per cui si è predisposto un secondo piano di monitoraggio. Le analisi condotte sui rifiuti prelevati hanno rilevato la conformità ai limiti previsti dalla normativa, “pertanto i rifiuti possono ritenersi stabilizzati/inertizzati (v. report delle indagini ambientali).”

Nella stessa relazione, a pagina 22 sono riportate le evidenze relative alla seconda campagna di indagini eseguite nel gennaio 2021, consistente nel prelievo di n. 3 campioni dai piezometri S1, S2, S3, e n. 1 campione di acqua sorgente, sui quali sono state eseguite analisi ambientali facendo riferimento al protocollo analitico completo così come definito dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Allegato 5, Parte IV, Tabella a 2, ad esclusione dei parametri Diossine e Furani. Relativamente al parametro Manganese, sono emersi i seguenti risultati:

Campione Acque di falda	Valore Manganese [$\mu\text{g/L}$]	Limite [$\mu\text{g/L}$]	Rapporto di Prova
S1	1190	50	n. 603 del 12/02/2021
S2	1820	50	n. 604 del 12/02/2022
S3	53	50	n. 605 del 12/02/2023
Acqua sorgente	3	50	n. 606 del 12/02/2024

(All. 9);

CONSIDERATI

i dati del parametro manganese, nella Conferenza dei servizi del 17/06/2021, è stato richiesto un approfondimento afferente alla tematica del superamento del parametro Manganese nelle acque sotterranee cercando la correlazione tra valore di fondo naturale ed il contesto geologico Sito specifico. Pertanto, gli studi effettuati dal gruppo di progettazione hanno concluso che “Dalla consultazione della rassegna dei descrittori statistici e dei report sulla qualità delle acque sotterranee nella Regione Calabria, e valutando contesti geologici paragonabili riscontrati e documentati anche in altre realtà italiane, è parere dello scrivente che la concentrazione di Manganese rinvenuta nel sito è da attribuirsi ad un valore di fondo naturale (background level) ovvero ad una “concentrazione di una sostanza o il valore di un indicatore in un corpo idrico sotterraneo corrispondente all’assenza di alterazioni antropogeniche, o alla presenza di alterazioni estremamente limitate, rispetto a condizioni inalterate”, così come indicato all’Art 2.5 della Direttiva

Acque Sotterranee 2006/118/CE (DAS) e nel testo del decreto nazionale di recepimento della medesima direttiva.

Sulla base di tale valutazione, condivisi gli esiti delle indagini integrative e le considerazioni ambientali relative al sito di discarica con il Commissario Straordinario e gli Organi di Controllo, si è quindi stabilito di ritenere conclusa la fase di investigazione e di procedere con la stesura del progetto di Messa in sicurezza permanente, per il quale sono stati previsti gli interventi e gli approfondimenti descritti nel seguito, distinguendo tra AREA 1 ed AREA 2 (All. 9 pagina 25).

VISTA

la nota del Commissario 8/16-42 del 10/03/2021 inviata prima della presentazione finale del progetto in conferenza, in accordo con gli enti di controllo (All. 10);

VISTI

gli interventi di MISP previsti, predisposti sulla base del quadro conoscitivo sin qui emerso e consistenti in:

- 1. Messa in sicurezza permanente dell'area 1 in linea con i dettami del Progetto Preliminare (Rev. Febbraio 2015), mediante opere aventi la funzione di garantire continuità nel sistema di impermeabilizzazione della discarica, ovvero di creare una sorta di "sarcofago". Tali interventi saranno completati con la realizzazione di opere di drenaggio per la gestione del percolato e per la gestione della falda;*
- 2. Intervento di copertura con tecnica di fitorimediazione sull'area 2, posto che la discarica possiede caratteristiche definite di media criticità per cui è consentito dalle Linee Guida ARPACal (Indirizzi per gli interventi di copertura superficiale delle vecchie discariche dismesse-Rev.01 Marzo 2019) l'utilizzo di copertura in terra insieme a vegetazione (fitocapping);*
- 3. Minimo impatto ambientale e paesaggistico;*
- 4. Minimizzare il ricorso a cave di prestito per la fornitura di materiali da costruzione, preferire il riutilizzo di terre e rocce conformi nello stesso cantiere nel rispetto del Titolo V - TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA del D.P.R. n. 120/2017, minimizzare il ricorso al conferimento extra-situ dei rifiuti soprasuolo prelevati prevedendone il rinterro in calotta sotto telo.(All. 9 pagina 26).*

CONSIDERATA

la nota del 28/06/2021 di invio del verbale della Conferenza dei servizi contenente tutti i pareri favorevoli da parte degli enti conferenti (All.11);

CONSIDERATO

che il Commissario Straordinario, con proprio Atto dispositivo n. 461 del 25/08/2021 ha approvato il progetto definitivo (All.12);

CONSIDERATA

l'attestazione di validazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Longobardi del 8/11/2021 (All. 13);

CONSIDERATO

che con nota prot. 477 del 07/02/2022 il comune di Longobardi ha trasmesso la determina n. 28 di aggiudicazione della gara relativa alla MISP in favore dell'impresa "Colgema Group srl" (All. 14);

VISTA

la nota nr. 1541 del Comune di Longobardi da cui emerge che la consegna dei lavori è avvenuta in data 28/02/2022, con effettivo avvio dei lavori in data 28/03/2022 (All.15);

CONSIDERATA

la nota 22/00052/U trasmessa dalla 'PH3 engineering' in qualità di progettista e direzione lavori che a seguito di specifica campagna di monitoraggio e indagine effettuata nel mese di aprile 2022 rileva "la conformità dei parametri Cadmio e Idrocarburi rispetto alla colonna A della tabella 1, Allegato 5 al titolo V della Parte quarta del D.Lgs n° 152" (All. 16);

CONSIDERATI

i rapporti di prova nr. 53.22 - n. 54.22 - 55.22 - 56.22 - 58.22 - 59.22 - 60.22 - 61.22 - 62.22 inviati con la nota su richiamata (All. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25);

TENUTO CONTO

del sopralluogo effettuato sul sito di discarica nel corso delle lavorazioni di messa in sicurezza permanente in data 18/05/2022 da personale della Struttura di supporto al Commissario Straordinario unitamente a personale della Ditta operante sul sito e al Direttore dei lavori;

VISTA

la relazione del Direttore dei lavori che descrive le lavorazioni effettuate sul sito e dalla quale si evince che:

- a valle della recinzione dell'intera area di cantiere, si è proceduto alla **rimozione dei rifiuti scivolati a valle, successivamente avviati a smaltimento.**
- È stata verificata la conformità alle CSC dei parametri cadmio e idrocarburi;
- Si è proceduto con la realizzazione della paratia e del diaframma drenante,
- Si è proceduto alla "... *realizzazione del sarcofago mediante barrieramento plastico di fondo (con tecnologia di perforazioni teleguidate), perimetrale (con tecnologia di pali secanti CSP) e per concludere il capping superficiale (mediante interposizione dei teli drenati e impermeabili ai sensi del D. Lgs. n. 121/2020, con idrosemina e piantumazione delle specie vegetali idonee al fitocapping indicate nel progetto).*" (All. 26).

CONSIDERATO

quanto richiesto nella comunicazione ref. Ares(2022)9421221 del 09/02/2022 nel modulo chiamato "Allegato 3 checklist" e debitamente compilato dalla scrivente Struttura Commissariale al fine di elencare in modo schematico le questioni afferenti al sito in questione (All. 27);

DATO ATTO CHE

per l'ex discarica di Comune di **Longobardi (CS)**:

- i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedirne l'accesso;
- ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sul sito sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi;
- iii) È stato effettuato intervento di bonifica e MISP (messa in sicurezza permanente), in corrispondenza dell'area precedentemente occupata da rifiuti solidi urbani, mediante smaltimento rifiuti scivolati, realizzazione di paratia, diaframma, barrieramento e capping superficiale che isola i rifiuti in maniera permanente e definitiva;

VALUTATO CHE

alla luce di quanto sopra, l'intervento costituisce messa in sicurezza permanente dell'area ed assicura la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente, contenendo fisicamente il corpo di rifiuti evitandone la dispersione da agenti atmosferici e reinserendo l'area nel contesto paesaggistico territoriale

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO

(Gen. B. CC *Giuseppe Vadalà*)

SUBCOMMISSARIO
(Ten. Col. *Nino Tarantino*)